

## **Trent'anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale. Lo stato della fase dibattimentale di primo grado dei Tribunali ordinari: analisi e proposte.**

di *Massimo Terzi* \*

**Sommario:** 1. Introduzione. - 2. Analisi numerica dei flussi sul dibattimento. - 3. Analisi numerica degli esiti dei flussi sul dibattimento. - 4. Analisi ponderale dei flussi sul dibattimento. - 5. Valutazione dell'incidenza dei flussi numerici e ponderali sul dibattimento. - 6. Il fallimento conclamato. - 7. L'urgenza di intervenire. - 8. Le cause del dissesto. - 9. Le proposte. - 10. Conclusione.

### **1. Introduzione.**

Il presente elaborato costituisce una sintesi e rielaborazione di documenti da me in parte già diffusi negli ambienti della Magistratura e dell'Avvocatura. La premessa è una sintetica analisi statistica sulla situazione del settore dibattimentale dei Tribunali Ordinari del primo grado; settore che rappresenta in qualche modo il *core business* dello sviluppo del processo penale. Analisi che, lungi dall'essere una rappresentazione burocratica o deprecabilmente efficientista della giustizia penale, da una parte rappresenta il punto di partenza per verificarne in concreto lo stato di salute, dall'altra il mezzo per verificare i possibili rimedi.

Invero la rappresentazione statistica numerica, come cercherò di evidenziare, consente anche una verifica della correttezza dei meccanismi normativi e una riflessione, com'è ovvio che sia quando si parla di applicazione del diritto, del terreno culturale che di fatto ne genera l'applicazione materiale concreta.

Su queste premesse la prima istintiva riflessione, ufficializzata dallo stesso Ministero di Giustizia sul sito *internet*, è la assoluta inadeguatezza dello sviluppo dei sistemi di rilevamento statistico nel settore penale sia da un punto vista tecnico che qualitativo. Inadeguatezza particolarmente grave in presenza di un nuovo processo organizzativo quale è, da un punto di vista strutturale aziendalistico, un nuovo codice di procedura il cui andamento avrebbe dovuto - quantomeno con l'avvento della informatica - essere monitorato costantemente al meglio onde prevenire in tempo utile la degenerazione.

Inadeguatezza che ci fa interrogare anche da un punto vista "storico" a fronte dello sviluppo informatico e di gestione del dato nel settore civile. Sul settore civile hanno molto premuto fattori di interesse economico che evidentemente si sono disinteressati del settore penale. La causa di tale disinteresse è ontologicamente

---

\* Presidente del Tribunale di Torino.

diversa da una mera inefficienza ed incapacità amministrativa, e coincide anche con una assenza o incapacità politica in ordine alla quale si aprono interrogativi cui non è questa la sede per dare risposte. Interrogativo ancor più complesso laddove si ponga a mente che negli ultimi trent'anni si sono alternati esecutivi di ogni natura politica.

## 2. Analisi numerica dei flussi sul dibattimento.

In occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019 presso la Corte di Appello di Torino ho rappresentato i dati assoluti dello storico delle pendenze sul dibattimento in primo grado sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (dati ufficiali pubblici su sito Ministero di Giustizia) sulla base dei quali ho concluso icasticamente che lo *spread* del processo penale, su questi soli dati del dibattimento del primo grado, va prezzato oltre 1000 (rispetto ad un processo "nomale") con *outlook* negativo e che una ipotetica agenzia di *rating* non potrebbe che qualificare i titoli rappresentativi della giustizia penale quali titoli cc.dd. "spazzatura".

Tali dati evidenziano, già di per sé, numericamente, la insostenibilità del sistema atteso il costante *trend* di crescita che porterebbe in 15 anni a circa 1.000.000 di pendenze nei procedimenti monocratici ed a circa 50.000 procedimenti collegiali.

Suddivisione dei procedimenti penali pendenti di Tribunale per tipo di rito. Dato nazionale Anni 2008 - I semestre 2018		
Anno	Trib. in composizione monocratica	Trib. in composizione collegiale
2008	375.469	21.130
2009	395.842	22.215
2010	425.725	22.200
2011	450.613	22.024
2012	492.629	22.470
2013	521.874	23.021
2014	548.557	24.175
2015	567.602	25.523
2016	534.005	26.610
2017	578.758	27.459
I semestre 2018*	592.902	27.749

### **3. Analisi numerica degli esiti dei flussi sul dibattimento.**

In mancanza di dati nazionali la proiezione dei dati raccolti su alcuni circondari ci rappresenta un esito dei processi con rito ordinario sul primo grado del 50% circa di assoluzioni per il rito monocratico e del 35% nel rito collegiale. Tali dati non comprendono ovviamente le direttissime ed escludono anche i processi che si concludono a dibattimento per prescrizione o con riti alternativi che irrogano pene. Altro dato di rilievo è che a dibattimento i riti alternativi che irrogano una pena (e cioè le applicazioni delle pene per patteggiamento ed i giudizi abbreviati con esiti di condanna) rappresentano circa il 10% dei procedimenti che si definiscono. Senza uscire al momento dalla mera analisi statistica è del tutto evidente che, anche laddove le percentuali degli esiti assolutori fossero (non significativamente) inferiori da quelle indicate, la mancata sopravvenienza sul dibattimento di una parte rilevante dei processi poi esitati già in primo grado con assoluzione, avrebbe evitato la problematica di aumento di pendenze sul dibattimento a rito ordinario. Il che non vuol dire che tutti i problemi sarebbero risolti, ma certamente vuol dire che lo *spread* sarebbe molto, ma molto più basso e l'*outlook* sarebbe quantomeno stabile. Tradotto in termini di valori processali e costituzionali la durata dei processi sarebbe stata molto più bassa e conseguentemente la problematica della prescrizione sarebbe stata assai meno rilevante. Voglio dire in buona sostanza che se dall'entrata in vigore del codice ci fosse stata un esercizio più oculato dell'azione penale non ci troveremmo ad oggi questo *stock* ingestibile di processi.

### **4. Analisi ponderale dei flussi sul dibattimento.**

La risoluzione della problematica endemica della durata del processo penale nel primo grado di giudizio necessita di alcuni approfondimenti specifici in ordine alla utilizzazione delle risorse (*in primis* Magistrati): necessita cioè non solo di una mera analisi numerica, ma anche di un'analisi ponderale dei numeri che consenta di meglio verificare la incidenza sull'assorbimento delle risorse delle tipologie dei procedimenti che pervengono sul settore dibattimentale.

Il peculiare, anzi unico, assetto organizzativo del Tribunale di Torino, che rappresenta comunque un *cluster* significativo, fornisce in via immediata ed intuitiva il dato più rilevante a questi fini.

Sul Tribunale di Torino, infatti, al fine di razionalizzare e gestire correttamente i criteri di priorità, al contrario di tutti gli altri Tribunali, è differenziata la organizzazione in termini di Sezioni dibattimentali tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti provenienti da udienza preliminare.

Per gestire questi ultimi in modo "accettabile" è prevista la destinazione esclusiva di n.27 Magistrati togati a fronte di n.10 destinati in via esclusiva alla citazione diretta. In buona sostanza il rapporto ponderale di risorse dedicate è 65% per i procedimenti da udienza preliminare rispetto a 35% sulle citazioni dirette.

Com'è noto dall'udienza preliminare pervengono, oltre a tutti i procedimenti collegiali anche procedimenti monocratici. Da un punto di vista meramente numerico il rapporto medio di sopravvenienze è del 20% circa di collegiali e

dell'80% di monocratici. Nonostante tale sbilanciamento, con percentuale grandemente maggioritaria dei monocratici da preliminare rispetto ai collegiali, l'analisi dell'impegno delle risorse, in questi due anni di peculiare assetto del settore dibattimentale del Tribunale di Torino, evidenzia in modo chiaro risultati incontestabili di cui è indispensabile tenere conto.

In buona sostanza il 20% rappresentato dai procedimenti collegiali ha comportato l'assorbimento di oltre 2/3 delle risorse dedicate ai procedimenti provenienti da udienza preliminare pari pertanto sul Tribunale di Torino a 18/19 Magistrati *full equivalent time*.

Da ciò discende in modo inequivocabile che dei complessivi 37 Magistrati dedicati al settore dibattimentale sul Tribunale di Torino (27+10) esattamente la metà 18,5 in termini di Magistrati *full equivalent time* sono necessari per la celebrazione dei soli processi collegiali.

##### **5. Valutazione dell'incidenza dei flussi numerici e ponderali sul dibattimento.**

Il dato sopra enucleato conferma la drammaticità della situazione a livello nazionale. I numeri delle pendenze richiamati nel precedente elaborato – si rammenta tratti dal sito internet del Ministero di Giustizia - sono di pendenze al 30 giugno 2018 di n.592.902 monocratici e n. 27.749 collegiali.

Per i monocratici, proiettando i dati torinesi, possiamo destinare al più il 50% delle forze lavoro nazionale e cioè circa 750 Magistrati togati (50% dei totali circa 1500 destinati sul territorio nazionale). Anche a volerne considerare n.1000 *full equivalent time* con l'ausilio della Magistratura onoraria, sulla base di uno standard di produttività di n.1 sentenza a giorno lavorativo, per azzerare le pendenze ci vorrebbero tre anni. Specularmente ciò vuol dire che, se li trattassimo tutti in mero ordine cronologico, la data di fissazione per le sopravvenienze sarebbe a quattro anni cioè già oltre il termine legale di ragionevole durata del processo e mediamente almeno a cinque anni dalla commissione dell'ipotetico reato.

Per i collegiali, che evidentemente sono i reati più gravi, nonostante le apparenze numeriche, la situazione è sostanzialmente omogenea. I 750 Magistrati *full time* che ci residuano da destinare al collegiale equivalgono a 250 collegi/Giudici. Anche a voler ipotizzare uno *standard* elevatissimo di 1 sentenza collegiale a settimana lavorativa ci vorrebbero sempre almeno tre anni per smaltire all'arretrato.

Quanto sopra rappresentato evidenzia chiaramente che, al di là dei dati assoluti numerici, in termini di assorbimento di risorse del Tribunale e conseguenzialmente di complessiva durata del processo sul territorio nazionale, sia primario l'oculato esercizio dell'azione penale e la completezza delle indagini non solo sulla citazione diretta, ma anche sui processi collegiali (sui quali ovunque vi è una diretta e personale incidenza dei PM titolari delle indagini), che incidono in misura paritaria sulle risorse del Tribunale.

Pertanto il tema da me sviluppato non può e non deve limitarsi ad una analisi della sola citazione diretta, ma deve assolutamente essere ben focalizzato anche sulla

tipologia dei processi più gravi ove non di rado l'Accusa ha elementi consistenti su taluni imputati ed imputazioni, ma con pari frequenza elementi labili su talune imputazioni e o taluni imputati la cui presenza in sede dibattimentale - e quindi nel *thema decidendum* - ha comunque evidenti gravi ripercussioni sulla fase dibattimentale in termini di durata del processo.

#### **6. Il fallimento conclamato.**

I dati certificano semplicemente il fallimento del sistema a trent'anni anni dall'entrata in vigore del nuovo codice e non sono altro che il riscontro statistico di quello che da anni viene proclamato –giustamente - quale problema centrale della giustizia penale e cioè la irragionevole durata del processo (madre della conseguente problematica della prescrizione); tema di rilevanza costituzionale in modo inequivocabile ai sensi dell'art 111 secondo comma della Costituzione. Se vi sono troppi processi da celebrare i tempi di durata non possono che allungarsi e, da un punto di vista matematico, possiamo anche ufficializzare corsie preferenziali, come già è stato fatto, possiamo accantonare, come di fatto già si fa (mediamente ci sono già circa 80.000 procedimenti all'anno che si prescrivono in sede di indagini preliminari), ma il monte dei processi da lavorare comunque continua inesorabilmente a crescere. Stiamo parlando pertanto del fulcro, dell'essenza della macchina e dobbiamo evitare *more solito* di allargare ora il discorso sulla necessità - che condivido - di una analisi e ristrutturazione dell'intero sistema penale. Oggi dobbiamo essere umili e pragmatici ed individuare le cause strutturali di tale fallimento e porre in essere in primo luogo rimedi che rimuovano tali cause.

La causa è indiscutibile: flussi assolutamente non gestibili; punto.

Appare dunque doveroso porsi la domanda se tali flussi siano fisiologici ovvero patologici cioè se siano funzionali o meno allo scopo del processo penale. Domanda assolutamente retorica. Credo che nessuna persona ragionevole possa ritenere che l'esito di primo grado di tali flussi possa ritenersi fisiologico solo se si ponga a mente che non è compatibile con un ordinamento democratico che subiscano processo (che è una *poena sine iudicio*) milioni di persone per poi essere assolte. Credo altresì che nessuno possa contestare gli esiti assolutori da un punto di vista numerico poiché in uno Stato di diritto l'esito è quello che decide il Giudice; ed a maggior ragione laddove l'ordinamento prevede altri due gradi di giurisdizione. Il tema potrebbe essere discusso solo laddove all'esito delle impugnazioni le percentuali di assoluzioni in primo grado riformate in condanna nei gradi successivi diminuissero in modo sensibile. Vero è invece che le percentuali complessive delle assoluzioni all'esito dei tre gradi aumentano.

In tal senso ritengo incontrovertibile che tali flussi da un punto di vista quantitativo e qualitativo, sulla base degli esiti, siano del tutto disfunzionali rispetto allo scopo preventivo e repressivo della pena e quindi del meccanismo organizzatorio (*id est* il processo penale) destinato a verificarne l'applicabilità.

### **7. L'urgenza di intervenire.**

La situazione rappresentata evidenzia quindi la assoluta urgenza di intervenire. L'urgenza pone una condizione di inammissibilità di qualsiasi intervento che non sia in grado di incidere non solo efficacemente, ma anche rapidamente. Il che non esclude, ovviamente, un ulteriore piano strategico di miglioramento a lungo termine, ma esclude che ci siano le condizioni per sviluppare interventi a medio lungo termine senza un previo intervento sulle cause strutturali endemiche di tale disastrosa situazione.

Deve pertanto escludersi che possano porre efficace rimedio:

- soluzioni meramente aziendalistiche incidenti sulla produttività delle singole risorse e/o sulla quantità delle risorse (*id est* Magistrati addetti al dibattimento). Ed invero non sono ipotizzabili, da un punto di vista generale, ad ordinamento invariato, aumenti di produttività dei Giudici sia per la assoluta inesigibilità da un punto di vista "lavoristico" sia per non incorrere in una deprecabile diminuzione di qualità della giurisdizione;

- soluzioni meramente aziendalistiche di aumento di pianta organica *ad hoc* con nuovi Giudici addetti al dibattimento di primo grado atteso che solo per stabilizzare il *trend* tra sopravvenienze e definizioni dovrebbero aumentarsi tra i 300 ed i 500 Giudici (a fronte degli attuali 1500 circa); con parallela necessità di adeguate strutture di personale e logistiche. Con la situazione di grave difficoltà di mero mantenimento di strutture giudiziarie accettabili e di cronica difficoltà finanziaria dello Stato la soluzione, oltre che utopica, avrebbe comunque tempi non compatibili con l'urgenza della problematica. In ogni caso tale soluzione non risolverebbe il problema strutturale creato dai flussi passati senza ulteriori ed ancor più fantasiose immissioni di risorse finanziarie.

Vero è che per risolvere la problematica si deve necessariamente incidere, a monte, sulle cause del dissesto.

### **8. Le cause del dissesto.**

E' evidente che, in presenza di un dissesto di un nuovo processo organizzativo, solo due, non necessariamente alternative, possono essere le cause a monte. La prima è che il processo organizzativo è stato strutturato in modo erroneo; la seconda è che il processo organizzativo è stato applicato in modo erroneo.

Poiché non stiamo parlando di un normale processo organizzativo, ma di un processo organizzativo che è strutturato sulla base di norme e applicato espletando funzioni giurisdizionali, a mio avviso, specie in situazione emergenziale, è inutile spendere eccessivo tempo sulla tematica.

Dopo trent'anni (non tre giorni, tre mesi o tre anni) di applicazione di un sistema processuale le regole di applicazione debbono assumersi come quelle applicate secondo la interpretazione che ne è stata data.

Tale indiscutibile - a mio avviso - constatazione ci porta ad escludere che la risoluzione della problematica possa risolversi solo con:

- nuovi orientamenti interpretativi, cioè applicativi, a norme invariate; mutamenti rimessi a tempi ed esiti incerti come tutte i percorsi di rinnovamento culturale;
- illusori aggiustamenti *random* di norme processuali che possano sveltire l'*iter* dibattimentale specie ove gli stessi vadano ad incidere sui diritti della difesa laddove, come visto, la problematica di partenza è la presenza di flussi pletorici di esercizio dell'azione penale.

Per trovare soluzioni efficaci dobbiamo ricordarci che siamo partiti dall'analisi di freddi numeri, ma siamo pervenuti alla conclusione, direi ovvia, che il problema discende dai flussi eccessivi sia in assoluto sia in relazione alle concrete destinazioni delle risorse.

Mi pare pertanto del tutto consequenziale che è pertanto su tali cause che si deve intervenire e poiché dietro quei freddi numeri è in gioco il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, l'ordinamento giuridico, cioè il legislatore, su questo ha il dovere di intervenire ed intervenire rapidamente.

### **9. Le proposte.**

Le proposte che vado ad illustrare si fondano sull'analisi numerica, ma anche sulla valutazione di quel che voleva essere il nuovo codice di procedura penale e quel che non è stato. Le prime due proposte incidono in via immediata sulla capacità di smaltimento dei flussi numerici (con risorse e tempo/lavoro invariati). L'ultima, a chiusura del sistema e delle problematiche evidenziate, incide sulla quantità numerica di flussi e consequenzialmente sulla patologia degli esiti dibattimentali di primo grado.

#### **A) Abolizione dell'udienza preliminare.**

Tutti gli operatori sanno che la "scommessa" su cui si è impiantato il nuovo processo ed il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio si fondava anche sul funzionamento dell'udienza preliminare che si è invece rilevata un fallimento genetico con una curva di progressione d'insolvenza schizzata a livelli quasi inimmaginabili. L'udienza preliminare era stata pensata in primo luogo nella consapevolezza che il dibattimento non avrebbe potuto reggere l'indiscriminato arrivo dei processi rilevanti senza un previo filtro penetrante. Questa funzione di filtro si è sostanzialmente azzerata. Di fatto non pervengono a dibattimento solo i processi che si chiudono con riti alternativi: processi che indubitatamente si definirebbero allo stesso modo di fronte al giudice del dibattimento. Abolendo l'udienza preliminare si avrebbero tre effetti concreti ed immediati su flussi, risorse e durata.

Il primo è che tutti i procedimenti provenienti da udienza preliminare che oggi pervengono a dibattimento *ipso facto* guadagnerebbero mediamente almeno un anno in termini di durata. Difatti questa sorta di quarta fase (prima cronologicamente rispetto a dibattimento, appello e cassazione) del processo ha ovviamente un costo in termini di durata; costo che aveva un senso solo se avesse funzionato al meglio la funzione di filtro. Non avendo tale utilità si è trasformata solo in un ulteriore

allungamento dei tempi processuali. Il legislatore ci ha messo del suo aumentando, inconsapevolmente ed assai poco diligentemente, il catalogo dei reati che passano per udienza preliminare aumentando i massimi delle pene di varie categorie di reati.

Il secondo effetto immediato sarebbe la destinazione dei Giudici in sovrannumero nelle Sezioni GIP, a seguito dell'abolizione delle funzioni GUP, al dibattimento con le connesse e proporzionali già esistenti risorse in termine di personale, aule, *hardware*. Da un punto di vista numerico tra i 200 ed i 300 Giudici penali già esperti.

Il terzo, non meno importante, sarebbe la diversa valutazione prospettica delle parti rispetto all'accesso ai riti alternativi in tali procedimenti. E' evidente che non vi sarebbe alcun motivo di dubitare, così come già avviene nella citazione diretta, della corretta valutazione della premialità del rito rispetto allo stesso Giudice che mi giudicherebbe all'esito del dibattimento, né della ponderatezza della sua valutazione rispetto anche all'ammissione del giudizio abbreviato condizionato.

#### B) Abolizione del giudice collegiale di primo grado.

Mi ero già fatto promotore di una proposta che trasformasse la composizione del Giudice nei Tribunali in monocratici almeno con riferimento alla rilevante parte di tipologie di reato oggi decise dal Tribunale collegiale che, al di là della gravità, non presentassero peculiari difficoltà da un punto di vista tecnico. La proposta ha suscitato molte obiezioni esclusivamente di natura direi culturale/valoriale essendo ovviamente indiscutibili le argomentazioni "numeriche". Su tali obiezioni credo si sia già arenata.

L'esito del dibattito sviluppatosi dopo il mio intervento all'Anno Giudiziario mi induce a rilanciare questa ipotesi anche in modo più draconiano e proporre che sia abolita *tout court* la collegialità.

Infatti, a ben pensare, le obiezioni di natura culturale/valoriale non possono, per natura, essere prese in considerazione in modo autonomo perché implicano sempre una comparazione con i valori concorrenti. Il ragionamento che io propongo è volutamente elementare (così prevengo immediatamente tale tipo di obiezioni); non sempre le complessità aiutano ad assumere decisioni corrette. Da un punto di vista tecnico giuridico è indubbio che la ragionevole durata del processo è un valore costituzionalizzato mentre la collegialità del Giudice di primo grado non lo è. E' altresì indubbio che, allo stato, pur in mancanza di costituzionalizzazione, nessuno, ed io per primo, mette in discussione il giudizio di Appello che è pronunciato da un Giudice collegiale. E' altresì indubbio che la dinamica processuale deve essere valutata in un *unicum* e che solo valutando l'*unicum* possono valutarsi il complesso delle garanzie per le parti. E' infine indubbio che in termini di effettività giuridica l'impatto di una sentenza di primo grado è limitato solo a processi in cui vi sono imputati sottoposti a misura cautelare. In concreto i valori da comparare da parte della politica e quindi del legislatore, che comunque

non dovrebbe poter tralasciare il dato costituzionale da me rappresentato, possono sintetizzarsi con queste domande:

è più importante risolvere *illico et immediate* il problema della ragionevole durata dei processi più gravi o mantenere la collegialità del primo grado (pur mantenendo la collegialità in sede di appello) ovvero garantire la collegialità in primo grado per questi reati? Tradotto dal punto di vista delle parti processuali (pubblica e privata): preferiscono avere una aspettativa di esito di primo grado nel giro di un anno o di tre/ quattro anni? Termine che ove, come auspicio, si abolisse l'udienza preliminare significherebbe due anni dai fatti contro, mantenendo l'udienza preliminare e tutto il sistema, gli attuali cinque, sei, sette? Ed ancora: funziona meglio un processo a dibattimento orale nei tempi da me indicati o in quelli attuali? Domande tutte evidentemente retoriche.

Tornando all'analisi numerica va tenuto ben a mente quanto già sopra rappresentato. In termini di utilizzazione di risorse Giudici *full equivalent time* ad oggi, come abbiamo visto, abbiamo 750 giudici togati per il monocratico e 250 (750/3) per il collegiale sui complessivi 1500 destinati al dibattimento sui Tribunali. Di fatto quindi 1000 Giudici. Il combinato disposto dell'abolizione dell'udienza preliminare e della collegialità (esclusa ovviamente la Corte di Assise) porterebbe questi 1000 Giudici a 1500/1700 che vuol dire una capacità di smaltimento almeno del 50% in più.

C) Qualificazione del giudizio abbreviato come rito ordinario.

Tutti gli operatori sanno che l'altra "scommessa" su cui si fondava il funzionamento del nuovo processo ed il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio si fondava sull'accesso ai riti alternativi. La previsione del giudizio abbreviato, quale rito ordinario con assoluto ed incondizionato diritto di richiedere il vaglio dibattimentale, potrebbe rappresentare la chiave di volta sistematica che affronta in radice il fallimento. E' palese che vi è un rapporto di proporzionalità tra accesso ai riti alternativi e canone di esercizio dell'azione penale. Dalla previsione del giudizio abbreviato quale giudizio ordinario discende *in re ipsa* non solo da un punto di vista maieutico, ma anche da punto di vista tecnico giuridico sistematico la necessità che l'esercizio dell'azione penale non possa più valutarsi sugli incerti meandri di valutazioni prospettiche, ma nella concretezza specifica della sussistenza di fonti prova di cui il PM si assume la immediata responsabilità di sufficienza per una condanna allo stato degli atti al di là di ogni ragionevole dubbio. Specularmente la difesa, come dovrebbe essere normale in un processo a dibattimento orale, pondererà con attenzione la scelta del vaglio dibattimentale laddove ritiene di poter dimostrare in quella sede la inattendibilità delle prove *in primis* quelle dichiarative. In tal modo si incentiva in via normativa un circuito virtuoso. Né, come presumo voglia opporsi a livello culturale, tale mutamento può essere "spacciato" per un ritorno al sistema inquisitorio. Chiunque abbia la sventura - in quanto collegata alla anzianità - di aver vissuto i processi secondo il cd. vecchio rito sa perfettamente che il dibattimento era tutt'altra cosa rispetto a

quello odierno. Al di là di motivi puramente “ideologici” ritengo pertanto che sia errato e semplicistico ritenere che tale proposta sia restaurativa culturalmente di un ritorno al passato.

#### **10. Conclusione.**

Penso immodestamente che le proposte da me avanzate dovrebbero essere sostenute sia dalla Magistratura, ed *in primis* dalle Procure, che dalla classe forense e recepite dal legislatore. Ed invero per la Magistratura, ne sono convinto, è storicamente l'ultima occasione per preservarne l'unità riacquisendo normativamente, sistematicamente e quindi effettivamente una comunanza di cultura giurisdizionale con fisiologica riduzione degli spazi di discrezionalità di cui le stesse Procure sono oramai anche vittime. Per l'Avvocatura, che svolge il delicato, essenziale e costituzionale ruolo della difesa delle persone, le mie proposte costituiscono l'occasione storica di affermazione della professionalità del proprio ruolo nel settore penale. E' evidente che in un sistema che ha ingenerato obiettivamente nelle persone l'idea che, quando sei imputato, tra assoluzioni e prescrizioni hai il 70% di probabilità di non essere condannato il ruolo di difensore è (giustamente da un punto di vista deontologico) condizionato in modo determinante.

Ma soprattutto è un'occasione per fare in modo che la comunità ricominci ad avere concreta fiducia nella Giustizia penale. Fiducia che in presenza negli ultimi trent'anni di circa 1000 ingiuste detenzioni l'anno e almeno 100.000 persone l'anno che vengono assolte a distanza di anni è ineluttabile. Sfiducia che pericolosamente avalla l'idea, quasi in un fenomeno di rimozione collettiva, che chiunque sia attinto da una vicenda penale sia un colpevole che magari troverà il modo di farsi assolvere. Idea chiaramente negazionista in radice dello Stato di diritto; idea, questa sì, retrograda e restauratrice.

Chiederei pertanto a tutti di gettare il cuore oltre all'ostacolo essendo certo che quanto propongo muterebbe completamente il quadro catastrofico e lo ricanalerebbe anche abbastanza rapidamente verso la normalità depotenziando alla radice problematiche devastanti a cominciare dalla ragionevole durata del processo. Il tutto senza alcuna effettiva minimale lesione dei diritti sia dell'accusa che della difesa. Né può accettarsi che le obiettive ed esistenti difficoltà gestionali delle Procure possano scaricarsi sul processo e sulla giurisdizione. Tali difficoltà devono trovare una soluzione autonoma senza incidere sul processo.

Chiederei comunque a chiunque voglia portare avanti altre proposte di confrontarsi con la realtà da me rappresentata e, se spinto da vera passione per l'interesse generale, verificarne, prima di proporle, i concreti effetti sul quadro da me rappresentato in termini di efficacia, di tempi e di sostenibilità dei costi. Io l'ho fatto e sono pronto a confrontarmi analiticamente con chiunque ne fosse interessato.